



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 29/04/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 febbraio 2008, n. 139

Legge Regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Realizzazione di un parco eolico nel comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Energia Pulita S.a.s.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5622 del 10.04.2007, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Ginosa (Ta), proposto da Energia Pulita S.a.s.- Via Maselli Campagna, 29 - Acquaviva delle Fonti (Ba) -;

- con nota prot. n. 8483 del 24.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di fornire integrazioni nella forma coerente con le indicazioni contenute dall'art. 9, comma 1 del Regolamento Regionale n. 16 del 04.10.06 per la realizzazione di impianti eolici in Puglia. Con la stessa nota invitava il comune di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico concernente il deposito degli elaborati di progetto, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;

- con nota acquisita al prot. n. 11815 del 20.07.2007 e successive note acquisite al prot. n. 12321 del 26.07.07 e n. 14729 del 25.09.08 la ditta proponente dava riscontro alla precedente nota fornendo le integrazioni richieste;

- con nota acquisita al prot. n. 15626 del 09.10.2007 l'Ufficio Urbanistica del comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.08 al 07.09.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, ma indicando una località differente (contrada Lama delle Pere) da quella indicata negli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio scrivente (loc. Giancipoli);

- con successiva nota acquisita al prot. n. 18611 del 13.12.2007 la società proponente (che cambiava la denominazione sociale in Energia Pulita 2006 S.a.s.) trasmetteva copia del verbale della Deliberazione Comunale n. 339 del 23.11.07 con la quale si attestava la regolarità tecnica della proposta e si vinceva l'assenso favorevole all'intervento "...nei limiti della compatibilità delle opere proposte alle leggi e regolamenti vigenti sulla materia...";

- espletate le procedure di rito, valutati gli atti e gli elaborati progettuali, si rileva che il progetto consiste

della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: Giancipoli, Comune di Ginosa (TA)
 - Superficie: circa 200 ha di ingombro tot di cui 2,4 ha di sole piazzole aerogeneratori
 - N. aerogeneratori: 15
 - Diametro aerogeneratori: 92,5 m
 - Potenza complessiva massima: 45 MW
- Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

L'impatto ambientale riferito a questa componente è rappresentato da due elaborati:

- tavola delle fotosimulazioni;
- tavola del rilievo della condizione visuale.

Esse riportano, rispetto a tre distinti coni di apertura visiva, lo skyline determinato dalla realizzazione dell'opera nella sua interezza.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi vegetazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c del R.R. 16/06, è molto carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari e prioritari esistenti e check list delle specie botaniche presenti, con l'eventuale appartenenza alle Liste Rosse Regionali della Società Botanica Italiana. Tutti gli aerogeneratori, ad eccezione di quello n. 5, sono localizzati a poche decine di metri dai valloni che solcano l'area, dove si rilevano differenti fitocenosi caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea. A queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, va attribuito un elevato valore naturalistico. Infatti, di notevole importanza è la presenza di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario Foreste di Quercus ilex (Direttiva 92/43/CEE) e dell'habitat prioritario Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentati dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione (Direttiva 92/43/CEE). Inoltre, queste comunità vegetanti rappresentano corridoi ecologici più o meno continui che facilitano la diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si estendono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica.

Anche nei riguardi della fauna, l'analisi degli impatti è molto carente, infatti, mancano (art. 10, comma 1, lettera c del R.R. n. 16/06): descrizioni dei popolamenti; check list; status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle Liste Rosse; indicazioni e mappature della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e riproduzione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzata dall'avifauna migratoria.

Rumori e vibrazioni

La trattazione teorica è assente, esiste solo una mappa acustica che, interpretata rispetto alla presenza di un ricettore sensibile che può senz'altro pensarsi collocato in corrispondenza della Masseria Giancipoli, porta alla conclusione che, almeno l'installazione n. 7 si colloca in posizione critica se non inammissibile (a meno di 100 m).

Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti sarebbero interrati ad almeno 1 m dal p.c.

La rete dei collegamenti elettrici esterni, lì dove segue l'infrastruttura già esistente, non incide sensibilmente in termini di impatti, ma quella dei collegamenti interni determina un' ulteriore componente di stress ambientale che, nell'ambito di progetto, per altro selezionato in modo assolutamente incomprensibile per inidoneità e mancata percezione di vulnerabilità in un area di articolazione idrogeologica sensibilmente complessa, non può essere tollerata.

Norme di progettazione

La sostenibilità della rete ad accogliere la produzione dell'impianto appare garantita dall'esecuzione a norma delle opere.

Si prevedono 2800 ml di nuove piste per la realizzazione dell'impianto + 2000 ml di adeguamenti della rete viaria esistente. La soluzione di allacciamento esterno prevista è di lunghezza pari a circa 8 km.

Dati di progetto e sicurezza

Questi aspetti sono sommariamente trattati negli elaborati integrativi richiesti da Codesto Settore essendo del tutto trascurati nella documentazione allegata alla prima istanza. Affermazioni di massima a conforto di quanto richiesto, in questo punto, dal Regolamento.

Norme tecniche relative alle strade

I cavidotti sarebbero interrati ad almeno 1 m dal p.c.

Si prevedono 2800 ml di nuove piste per la realizzazione dell'impianto + 2000 ml di adeguamenti della rete viaria esistente. La soluzione di allacciamento esterno prevista è di lunghezza pari a circa 8 km.

Le fasi di cantiere

Presente un cronoprogramma di massima con scansione semestrale.

Dismissione e ripristino dei luoghi

Elaborato un piano tecnico ed economico per la dismissione ed il ripristino ambientale dei luoghi.

Le misure previste appaiono adeguate se pur in un quadro di assoluta genericità dei riferimenti.

Misure di compensazione

Non prevista alcuna misura di compensazione ambientale dell'impatto.

Atteso che:

- in Ambiti Territoriali Estesi del PUTT- Pba di tipo B sono compresi gli aerogeneratori: 2, 6, 7,8, 9, 10, 12, 15 ed essi non sono ammissibili in virtù dell'art. 4 punto 2 del R. R. n 16/06;
- oltre agli aerogeneratori già citati, le installazioni nn 3,4,11, 13 e 14, sono inammissibili in considerazione dell'impatto ambientale, letto in coerenza alle prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 delle Norme Tecniche del PUTT-Pba, e alle Norme tecniche del PAI, art. 10 per la disciplina delle fasce di pertinenza fluviale;
- per problemi legati all'impatto acustico è ritenuta cautelativamente inammissibile l'installazione n. 7, per l'assenza di analisi e valutazioni così come richieste dall'art. 10 lettera d) del R.R. n. 16/06;
- per problemi legati a fattori di sicurezza (gittata, lettera g dell'art. 10 del RR) e distanza di rispetto dalla

rete stradale ed in particolare dalla SP3, sono inammissibili, rispettivamente, le installazioni n. 7 e nn 1 e 5 per entrambi i fattori, vedasi punto 3C dell'art. 14 del RR;

- riguardo alla scelta del posizionamento su versanti con pendenza superiore al 20 % sono inammissibili, inoltre, quasi tutte le installazioni, vedasi punto 2F dell'art. 14 del RR 16/06 e l'art. 3.09.3, comma 3.2 delle Norme Tecniche del PUTT-Pba;

- l'analisi vegetazionale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera c del RR 16/06, è molto carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari e prioritari esistenti e check list delle specie botaniche presenti, con l'eventuale appartenenza alle "Liste Rosse Regionali della Società Botanica Italiana;

- tutti gli aerogeneratori, ad eccezione di quello n. 5, sono localizzati a poche decine di metri dai valloni che solcano l'area, dove si rilevano differenti fitocenosi caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;

- queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, presentano un elevato valore naturalistico. Infatti, di notevole importanza è la presenza di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario Foreste di Quercus ilex (Direttiva 92/43/CEE) e dell'habitat prioritario Percorsi substepnici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea), frequentati dall'avifauna per la sosta, la riproduzione e l'alimentazione (Direttiva 92/43/CEE) e rappresentano corridoi ecologici più o meno continui che facilitano la diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si estendono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica;

- anche nei riguardi della fauna, l'analisi degli impatti è molto carente, infatti, mancano (art. 10, comma 1, lettera c del RR 16/06): descrizioni dei popolamenti; check list; status conservazionistico e indicazione dell'eventuale appartenenza alle Liste Rosse; indicazioni e mappature della presenza di aree di importanza faunistica quali: siti di riproduzione, rifugio, svernamento e riproduzione, con particolare riguardo all'individuazione di siti di nidificazione di caccia dei rapaci, corridoi di transito utilizzata dall'avifauna migratoria;

- il sito del progetto non rientra all'interno delle attuali perimetrazioni di pSIC e ZPS e tuttavia presenta i requisiti ambientali per essere incluso in detti istituti di protezione, quali:

- la presenza di specie prioritarie (specie * Direttiva Habitat 92/43/CEE) e di habitat comunitari (Foreste di Quercus ilex);

- la presenza di specie di interesse comunitario, che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione (specie II Direttiva Habitat 92/43/CEE), di specie meritevoli di misure speciali di conservazione (specie I Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e di specie particolarmente protette secondo la Convenzione di Berna;

- il ruolo di rete ecologica svolto dalle comunità arboree, arbustive ed erbacee spontanee presenti;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è

quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato”. Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie “in uno stato di conservazione soddisfacente” tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell’integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: “Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l’inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo”. Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell’art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa Santo